



COSA DEVE RIPORTARE L'ETICHETTA DEI COSMETICI

I prodotti cosmetici, compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se **il contenitore a diretto contatto con il prodotto** (o condizionamento primario) e **l'imballaggio esterno** (o condizionamento secondario) recano, oltre alle denominazioni di fantasia, e in modo facilmente leggibile e visibile:

- **il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato** del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purché sia possibile l'identificazione dell'impresa;
- **il contenuto nominale al momento del confezionamento:** per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonché per gli imballaggi preconfezionati, solitamente commercializzati per insieme di pezzi; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. Il contenuto deve essere obbligatoriamente indicato in italiano.
- **la data di durata minima:** obbligatoria soltanto per i cosmetici che si conservano per meno di 30 mesi. La data di durata minima corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale. essa è indicata con la dicitura "usare preferibilmente entro...", seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta è completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno;
- **il periodo post apertura o pao** (acronimo di period after opening): obbligatoria per i cosmetici che



si conservano per più di 30 mesi, segnalato dal simbolo  all'interno del quale o a fianco sarà stampato il numero dei mesi di conservazione ottimale del prodotto dopo l'apertura. Se per es. compare 24 m, significa che il prodotto deve essere consumato entro 24 mesi dopo l'apertura. Il pao quindi non è la data di scadenza del prodotto, ma la durata del prodotto una volta aperta la confezione ed è obbligatorio per tutti i prodotti cosmetici con una durata superiore a 30 mesi.

Le indicazioni devono essere obbligatoriamente in italiano

- **il numero del lotto di fabbricazione** o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilità pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione può figurare soltanto sull'imballaggio secondario;
- **il paese d'origine per i prodotti fabbricati in paesi extra UE;**
- **la funzione del prodotto**, obbligatoriamente in italiano, salvo se risulti dalla presentazione dello stesso;
- **le precauzioni d'impiego** e le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici d'uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri.
- **l'elenco degli ingredienti**, preceduto dal termine "ingredienti" o "ingredients".
Gli ingredienti dei cosmetici devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici detto inci (international nomenclature of cosmetic ingredients). Gli ingredienti sono più di 6000.

L'elenco degli ingredienti da indicare deve essere composto in ordine decrescente. Al primo posto si indica l'ingrediente contenuto in percentuale più alta, a seguire gli altri, fino a quello contenuto in percentuale più bassa. Sotto l'1% gli ingredienti possono essere indicati in ordine sparso.

I coloranti sono indicati sempre in fondo, con la sigla C.I., che sta per Colour Index, seguita da un numero identificativo. Fanno eccezione i coloranti per capelli, che devono sempre essere indicati col loro nome chimico inglese.

Qualora non sia possibile indicare sul condizionamento primario o sull'imballaggio esterno le precauzioni particolari per l'impiego e l'elenco degli ingredienti, essi devono figurare su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico. La presenza di tali elementi deve essere richiamata sull'imballaggio esterno secondario (se presente) ovvero sul condizionamento primario, mediante una



indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio

Casi particolari

Sapone e perle da bagno: qualora a causa delle dimensioni o della forma del prodotto non sia possibile far figurare le indicazioni succitate su un foglio di istruzioni allegato o su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto, le indicazioni devono essere riportate su un avviso collocato in prossimità del contenitore nel quale il prodotto cosmetico è esposto per la vendita

Cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata: le indicazioni devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario a cura del venditore

Cosmetici posti in vendita allo stato sfuso: devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di legge.

Ingredienti vietati

E' vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutogene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato 1 del d.lgs 52/1997.

Cosmetici testati sugli animali

A partire dal 1 gennaio 1998 è vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o combinazioni di ingredienti testati su animali. Inoltre la direttiva 2003/15/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 50/2005, vieta la sperimentazione, oltre che degli ingredienti, anche dei prodotti finiti sugli animali nonchè il loro commercio sul mercato comunitario. Tuttavia soltanto nel 2013 entrerà in vigore il bando totale di test su animali in campo cosmetico,

Molti produttori hanno adottato dei marchi e dei simboli che attestano la non sperimentazione sugli animali,



come ad es.

oppure riportano sull'etichetta la dicitura «non testato su animali» o «prodotto finito non testato sugli animali». L'indicazione sulla confezione o su qualsiasi documento (foglio di istruzioni, etichetta, ecc.) che il prodotto è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, tuttavia, è consentita solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali né sul prodotto finito o sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni

Riservatezza degli ingredienti

Il produttore del cosmetico può chiedere al ministero competente, per motivi di riservatezza commerciale, di non riportare uno o più ingredienti del prodotto nell'elenco che deve comparire sul contenitore o sull'imballaggio esterno.

Se la richiesta viene accettata, la denominazione dell'ingrediente viene sostituita nell'elenco presente sulla confezione da un numero di registrazione, composto da composto da 7 cifre: le prime due corrispondono all'anno di riconoscimento della riservatezza; le due seguenti al codice attribuito a ciascuno stato membro:

- 01 Francia
- 02 Belgio
- 03 Paesi Bassi
- 04 Germania
- 05 Italia
- 06 Regno Unito
- 07 Irlanda
- 08 Danimarca
- 09 Lussemburgo
- 10 Grecia
- 11 Spagna
- 12 Portogallo
- 13 Finlandia
- 14 Austria
- 15 Svezia

Le tre ultime cifre sono attribuite dall'autorità competente.